P E R

L' Univerſità di Corigliano

C O L L'

Illuſtre Duca utile Padrone della medeſima.

J. M. J.

LA controversia, per cui scrivo, tra l' Università di Corigliano, e l'Illustre Duca utile possessore della medesima, fu altra volta trattata nell' abolito Collateral Conseglio nell' anno 1701. Valenti Giureconsulti furono impiegati nella difesa della stessa. Il fu Presidente Argento sostenne le ragioni del Duca, e il Consigliere Ruzzera quelle dell' Università. Le di costoro dottissime Allegazioni, che ci ha conservate il Maradei, basterebbero anche adesso per la decisione della stessa, ma come dal tempo, che le medesime furono composte fin oggi, tant' altri fatti son occorsi, il dicui esame conferisce molt' alla decisione della causa medesima, perciò io mi veggo nell'obbligo preciso di dare alla luce questa nuova Scrittura, la quale com' un piccol raggio scomparirà certamente al Sole brillantissimo di quelle.

Questa causa, abbondantissima di fatti, per cui propongo trattarla in diversi separati capitoli, consiste nell' esame di due punti; il primo, se la gabella della macina detta *del carlino a tumulo*, dell' Università di Corigliano, oggi giorno posseduta dall' Illustre Casa del Duca suddetto, per avercela l'Università assegnata, quest' assegnamento debba riputarsi dazione *in solutum*, come egli pretende per l' Assenso (equivoco per altro) del 1649., o pure un puro assegnamento *ad extinguendum* fattoli per causa di taluni asserti crediti a 22. Maggio 1646. Perchè o quel contratto fu di dazione *in solutum*, ed il fruttato di essa gabella in beneficio del Duca interamente si è acquistato, o pure fu un mero assegnamento *ad extinguendum*, ed in tal caso tutto il dippiù del fruttato stesso, avanzante l' importo dell' interesse de' pretesi crediti, dovendosi imputare alla sorte principale, si è questa minorata anno per anno, in modo che si debba fare il conto, quanto di essa sorte al presente rimane a sodisfarsi.

Il secondo esame ha per oggetto i crediti del Duca, e la natura di essi, cioè a dire, se per questi potè obbligarsi l' Università suddetta, e se potendolo, i medesimi abbiano potuto partorire interesse, come che nati, e formati dall' asserto cumolo di altr' interessi. Il terzo esame finalmente consiste nel vedere, se tali crediti riputandosi anche legittimi nella loro esistenza, ed

efficaci a partorire interesse, si debbano dire adesso estinti per la strabocchevole rendita, che ha dato ad esso Duca sin oggi la summentovata gabella. Premessa questa idea generica della causa, vengo ad esporre per ciascheduna parte la ragione dell' Università.

C A P. I.

Oue si esamina la qualità dell' anzidetto contratto, se fu cioè un' assignamento ad extinguendum *fatto dall' Università al Duca, o pure dazione* in solutum *della gabella.*

A' 22. Maggio del 1646. espose l'Università di Corigliano con suo Memoriale al Vicerè di quel tempo, essere debitrice a D. Giacomo Salluzzi in duc. quarantaseimila, prestatile *per pagare il donativo, ed altre spese forzose, per pagare il Regio Percettore, e così anche per soddisfare il Regio Numeratore, ed altri crediti de' Fiscali ordinarj, ed in Feudum di detto Barone, e debiti per altre cause, delle quali avendone fatto rilascio di ducati sedicimila, ha concluso per pubblico parlamento nemine discrepante, che si rimetta in piedi la gabella della farina di un carlino a tomolo, per farne estinzione di debito di ducati trentamila dal primo di Settembre prossimo a beneficio di detto Barone, con aver dimandato interporsi il Regio Assenso, stante il beneficio dell' Università, che viene a sentire del detto rilascio, ed acciò in altre occasioni potesse esser sostenuta da detto Barone, fol.3. Atti pro D.Francesco Sollazzo.* A tal Memoriale rispose l'Assenso, che ne' seguenti termini fu prestato a' 31. Agosto anno suddetto. *Quod stantibus caussis in prædictis memoriali, conclusionibus, & declaratione contentis, liceat, & licitum sit dictæ Universitati Coriliani, ejusque Sindico, & Electis præsentibus, & futuris imponere, & exigere prædictam gabellam caroleni unius pro quolibet tumino farinæ inter Cives, & habitatores ipsius Universitatis, illamque affictare personæ, seu personis conducere volentibus, præcedentibus tamen legitimis subbastationibus per loca solita, & consueta Universitatis prædictæ, candela accensa, & demum extincta, ultimo licitatori liberari, ut moris est, dummodo sint exempti exteri, & personæ Ecclesiasticæ, & ex dicta impositione perveniendæ solvantur prædicto magnifico D. Jacobo Salutio, utili Domino prædictæ Universitatis in extinctionem prædictorum ducatorum 30. mile ei debitorum per dictam Universitatem pro caussis in dicta declaratione contentis, & non*

& non in alium usum pro alia quavis causa, *& facta extinctione prædictæ quantitatis prædictorum ducatorum* 30. *mile*, *gabella prædicta amplius non exigatur*, *& præsens decretum sit nullum*; *& pro prædictorum omnium convalidatione*, *& cautelarum desuper celebrandarum*, *ac Conclusionum*, *& declarationis prædictæ*, *ac pro omnibus pactis*, *clausulis*, *& conditionibus in eis expressis*, *& in dictis cautelis declarandis*, *hoc suum interponit decretum*, *& authoritatem præstat in forma fol.* 3. *&* 4. Questo Assenso interposto sul memoriale di sopra trascritto ci avverte, che senza dubbio il contratto summentovato fu di semplice, e nudo assegnamento *ad extinguendum*. E lo stesso Avversario n' è persuaso. Egli però poggia sull' assenso posteriore impartito nel 1649., il quale neppure può soffragarli; ed ecco come.

Nel 1647. avvennero quelle rivoluzioni popolari, che a tutti son note: per le medesime furono sospese le gabelle tutte di questa fedelissima Città, non però l' altre, che erano nel Regno. Il fu D.Giacomo Salluzzi, che possedeva la gabella anzidetta a titolo di un semplice, e nudo assignamento, fingendo che stantino li suddetti popolari tumulti l'era mancata l'esazione, comparve nella Regia Camera, ove asserì, che detta gabella l' era stata data *in solutum*, *& pro soluto* mediante Regio Assenso, e che poi erasi abolita, fè istanza, che si riimponesse, e s' impartisse nuovo Assenso: ecco le sue proprie parole, *che s' imponesse detta gabella*, *e si continuasse in futurum*, *stantechè la medesima sta imposta per detta Università*, *mediante contratto roborato con Regio Assenso*, *e che erali stata assignata in solutum*, *& pro soluto nel* 1646. *fol.* 27. *a t. lit.A.*, *e B.*, *& fol.* 28. *lit. A. proc. Reg. Cam.* Il Collaterale sopra tal' istanza fè la commessa all'istesso Consiglier Caracciolo, il quale era stato il Commessario del primo Assenso, ed a sua relazione decretò poi a' 29. Gennaro 1649.: *Se informet*, *& provideat*, *dict. fol.* 28. *litt. B.* In seguito di tal decretazione egli il Commissario ad otto Febrajo del medesimo anno 1649. ordinò, *quod citra præjudicium jurium partium*, *Universitas Coriolani infra dies quindecim*, *se congreget in publico colloquio super continuatione exactionis retroscriptæ gabellæ macinæ*. Questa fu la decretazione dell' anzidetto Regente Caracciolo, ma Stefano del Giorno Scrivano di Mandamento, quello stesso, che aveva spedito il primo assenso, fu l' Artefice della manovra; egli aggiunse nella suddetta decretazione le parole seguentino così: *olim assignatæ in solutum*, *& pro soluto rescripto magnifico supplicanti prævia conclusione Universitatis prædictæ*, *instrumento*, *Regio Assensu*, *ac possessione*

ne in qua dictus magnificus Supplicans reperiebatur ante diem septimam mensis Julii 1647. dict. fol. 28. a t. lit. B. e C. Dopo la commistura delle quali parole, sussieguono quest' altre scritte nella decretazione di esso Regente: *Quod si concluserit gabellam esse continuandam, transmittat Conclusionem ad finem præstandi Regium Assensum, & si secus capiat arbitria pro satisfaciendo credito &c.*

Premesso tutto ciò comparve di bel nuovo D. Giacomo Salluzzi nel Collaterale con memoriale del tenor seguente: *Eccellentissimo Signore = Giacomo Salluzzo Barone di Corigliano in Calabria Citra supplicando espone a V. E., come possedendo pacificamente in solutum, & pro soluto con Regio Assenso in detta sua terra l'esazione di un carlino a tomolo della macina di grano, alli 15. di Luglio restò quella sospesa come tutte le altre per le rivoluzioni populari, le quali essendo cessate, ebbe il Supplicante ricorso da V. E. e dall' Illustre Regente Caracciolo Commessario ottenne decreto, che l'Università predetta fra giorni 15. si unisse in pubblico parlamento, e si risolvesse, o* rimettere l' istessa esazione a beneficio di esso supplicante, *o pure sodisfarlo del denaro, seu prezzo di essa, e perchè in esecuzione di detto decreto unitasi in pubblico parlamento la detta Università, ha concluso mediante conclusione pubblica, che si presenta a V. E., si rimetta in piedi, ed assegna in solutum, & pro soluto con potestà al Supplicante di esiggere, e far esigere, o affittare, conforme prima delle suddette sollevazioni, la detta esazione in solutum, & pro soluto, supplica V. E. concedere il Regio Assenso, e beneplacito a detta pubblica conclusione.*

Con questo intrigo, ed innesto di figurata dazione *in solutum* operò Stefano del Giorno Scrivano di Mandamento la spedizione dell' Assenso a di lui lettura, non già come prima a relazione del Reggente suddetto Caracciolo, e nella spedizione del suddetto Assenso confuse il semplice assignamento in estinzione *ad tempus*, colla dazione *in solutum*, per non ravvisarsi, che questo secondo contratto non fusse stato un nuovo contratto dal primo differente, ma più tosto una continuazione del medesimo. A qual proposito concepì l' Assenso nel modo seguente.

Die 7. mensis Maii 1649. Neap. Viso supradicto memoriali S. E. porrecto pro parte supplicantis, Viso alio memoriali prius porrecto præfatæ E. pro parte supradicti supplicantis, remisso infrascripto Illustri Regenti Caracciolo, & ordine per dictum Illustrem Regentem dato Sindico, & Electis supradictæ Universitatis Coriolani, quod infra dies 15. se congregent in publico

Col-

Colloquia super continuatione ejusdem gabellæ caroleni unius pro quolibet tumino farinæ prædicto supplicanti per prius assignatæ, ac facta conclusione prædicta transmitterent eam ad præfatam E. ad finem præstandi Regium Assensum pro satisfaciendo credito dicti supplicantis. Visa conclusione per dictam Universitatem facta vigore mensionati ordinis sub die 15. *Martii proximi præteriti, per quam fuit conclusum, quod de novo assignetur retroscripto supplicanti in solutum, & pro soluto retroscripta gabella caroleni unius pro quolibet tumino farinæ, cum potestate affrancandi in pagis in retroscripta conclusione contentis &c. fol.* 29. *a t. lit. P. & fol.* 30. *dict. proc.: Visa alia conclusiono prius facta per Universitatem prædictam sub die* 22. *Augusti* 1646. *quod facta extinctione crediti ducatorum* 30. *mille, amplius non exigatur gabella, & præsens decretum sit nullum fol.* 30. *lit. B. dict. proc.: Visis videndis, & consideratis de jure considerandis præfatus Illustrissimus, & Excellentissimus &c. super prædicta conclusione facta per supradictam Universitatem sub prædicta die* 15. *Martii* 1649. *super assignatione, & in solutum datione de novo facta per Universitatem prædictam supradictæ gabellæ caroleni unius pro quolibet tumino farinæ ad beneficium supradicti Supplicantis utilis Domini Terræ prædictæ cum potestate affrancandi, pro ut in dicta conclusione continetur, interponit decretum dicto fol.* 30. *& a t.*

Giova per la maggior intelligenza di detto decreto rapportare il Summario, che l' anzidetto Scrivano di Mandamento, ne fece in questi termini. *Decreto per l'Università di Corigliano per convalidazione della suddetta Conclusione per essa fatta precedente ordine dell' infrascritto Illustre Reggente Caracciolo Marchese di S.Sebastiano, sopra l'assegnamento, ed insolutum dazione noviter fatta per detta Università cum potestate affrancandi della suddetta Gabella di un carlino per tomolo di farina a beneficio del sopradetto utile padrone di detta Terra, in estinzione del suddetto debito, e servata la forma della suddetta prima Conclusione convalidata di Regio Assenso fol.* 45. *a t. in ultimo versu, & seq. Proc. Reg. Cam.*

Dalla semplice narrativa di questi fatti rilevasi, che ambedue li suddetti contratti stati sieno semplici, e nudi assegnamenti *ad extinguendum*. Che il primo contratto sia stato tale, e tanto certo, ed indubitato, quanto è chiaro il senso letterale dell'istesso decreto dell'assenso allora spedito, in cui si disse. *In extinctionem supradictorum duc.* 30. *mille ei debitorum per dictam Universitatem pro causis in dicta declaratione contentis, & non in alium usum pro alia quavis causa, & facta extinctione præ-*

dictæ quantitatis ducatorum 30. mille., Gabella prædicta amplius non exigatur, & præsens decretum sit nullum.

E nel memoriale, su cui cadde detto decreto di assegnamento pure si dice *di farsi tal assegnamento in estinzione del detto debito di duc.30. mila.* La lettera di tal decreto, e del memoriale è tanto ripugnante, e contraria alla dazione *in solutum*, che più non può figurarsi. Dico ciò non tanto perchè in detto decreto parlasi di assignamento, e non di dazione *in solutum*, ma molto più perchè il dilui tenore esclude affatto la dazione *in solutum*: Egli prescrive, che con tal assignamento debba estinguersi il credito suddetto, e seguitane poi l'estinzione, riputar si debba, come se l'assenso prestato non fusse, e che la suddetta Gabella più non s'imponesse. Cose tutte, che distruggono evidentemente, e si oppongono direttamente alla dazione *in solutum*. Questa trasferendo il dominio della cosa al Compratore, non può il contratto in avvenire risolversi, ma resta fermo, relativamente alla sorte principale, e li frutti, che dall'istessa cosa pervengono cedono in luogo dell'interesse della sorte medesima, senzachè la stessa si minori, ed estingua per la maggioranza del fruttato, perchè questi acquistansi *jure dominii* al Compratore, ed egli perciò porta il pericolo della minorazione del fruttato, qualora in cambio di esser lo stesso, che fu nel tempo del contratto, si minorasse in poi. Se dunque l'indole della dazione *in solutum* è incompatibile col suddetto primo assenso, bisogna dire, ch'egli impartito si fusse sopra un nudo, e semplice assegnamento, *ad extinguendum*. Ciò premesso del primo, veniamo al secondo Assenso.

Il Duca di Corigliano nel 1649. diede supplica al Vicerè di quel tempo per l'assenso sulla continuazione dell'esazione della Gabella, che asserì possedere *in solutum*, & *pro soluto*, fingendo di esser stata sospesa per li tumulti popolari. *Stantecchè* si dice nel memoriale) *detta Gabella fu imposta mediante contratto roborato con Regio Assenso, e possedendola il supplicante in solutum, & pro soluto con Regio Assenso in detta sua Terra &c.* A tal supplica corrisposе il decreto del Reggente Caracciolo, *quod infra dies 15. se congregent in publico Colloquio super continuatione exactionis gabellæ caroleni unius pro quolibet tumino farinæ prædicto supplicanti per prius assignatæ &c.*: e quindi l'assenso in questi termini, *Super assignatione, & in solutum datione de novo facta per Universitatem prædictam supradictæ Gabellæ . . . ad beneficium supradicti supplicantis cum potestate affrancandi, pro ut in dicta Conclusione continetur, interponis decretum &c.* Dalle sopradette parole dell'assenso rilevasi

l'ar-

l' artificio dell' anzidetto Scrivano Stefano del Giorno nell' aver formato un tal decreto, non come di nuovo assenso circa un nuovo contratto, ma come di una rinovazione del primo sospeso per i tumulti, che intendevasi continuare nella sua esistenza di contratto di dazione *in solutum*. Onde se questo secondo Assenso non fu impartito, se non che pella continuazione del primo contratto, non può tenersene conto alcuno, come contrario al primo Assenso.

Replicavasi nel Collaterale, allorchè vi si trattava questa causa, che il secondo Assenso necessariamente doveva interporsi, perchè per reimponersi la Gabella vi abbisognava un nuovo contratto, quantevolte per li popolari tumulti del 1647. tutte le Gabelle restarono abolite; Ciò che intendevasi confermare colla Prammatica V. *de abolit.* nel §. 2. Questa Prammatica ha ricevuto varie interpetrazioni, atteso molti han scritto, che non tutte le Gabelle fussero state abolite, ma soltanto quelle di questa fedelissima Città. Questo insegnò Giuseppe de Rosa (nella *consult.* 26. *n.*5.) scrittore quasi contemporaneo a detti tumulti: egli scrisse nel 1671., ecco le sue proprie parole. *Altera est ratio, quia ex hac restitutione in pristinum exactionis septimi grani, ex qua tam magnum beneficium, & omni jure debitum confertur in Bisiniani Principem, nulli certe fit injuria, nullumque oritur inconveniens, nec in aliquo fit contra gratiarum novissime concessarum tenorem: Nam gratiæ ad Gabellas pertinentes, respiciunt tantum vectigalia hujus Urbis ad annonam spectantia, imo ipsa Populi Neapolitani petitio de vectigalibus abolendis expressim excipiebat hoc granorum septem super serico, utpote a Carolo V. præscriptum.*

Ma comunque sia la cosa, la stessa Prammatica conferma il mio assunto, poichè nel suddetto §. 2. così ella ordina. *Ordiniamo, comandiamo, e facciamo grazia, che tutte le imposizioni, e Gabelle imposte sopra le cose commestibili, cioè grano, farine, orzo, avena, pesce, olio, legume, ova, capretti, salzumi, carne, e formaggi, frutti siano estinte, e tolte, come vogliamo, che si estinguano, e si tolghino, e che per l'avvenire non si posson imponer mai sopra dette cose commestibili per qualsivoglia causa urgentissima, ancorchè fosse per conservazione di questa Città, e Regno*. Il disposto in questa riceve lume dalla Prammatica 20. e 21. *de vectig.* Ivi prescrivesi. *Per stabilimento della pace publica, e sollievo de' Popoli levasse la Gabella della grassa, moderasse li dritti della Doana, ed altri Arrendamenti*. E nel §. I. di detta *Pramm.* 21. occorrono quest' altre parole. *Si supplica V. E., che si reimponga*

la metà di tutte le Gabelle, *ed Arrendamenti*, *e di tutte l' altre imposizioni*, *e diritti tanto di Corte*, *quanto di questa fedelissima Città levati*, *ed estinti in virtù delle grazie fatte per lo serenissimo Sig. D. Gio: d' Austria*, *e confermate per S. M. (Dio guardi) come di sopra*, *e particolarmente dell' olio* . . . *della farina della Città*, *e Borghi*, *e Casali*. Dalle quali parole unite insieme rilevasi, che furono tolte le Gabelle per questa Città, e Casali, e propriamente quelle, che li commestibili risguardono, atteso se queste furono quelle, che si reimposero per metà, uopo è confessare, che elle furono abolite. Oltre di ch' è degno avertirsi, che nella *Pram. V. de Abolit.* alle trascritte parole sosseguono quest' altre, *restando però tutti li jussi probibendi*, *e li Fiscali per la summa di carlini* 42. *a fuoco*, *avendo rispetto*, *che le Università del Regno non hanno*, *ne averanno altro peso d' imposizione ordinaria*, *nè estraordinaria*; Queste ci assicurano, che nel Regno li dritti proibitivi, com' è quello della detta gabella, restarono fermi. Per cui non si capisce come farsi nuovo contratto di dazione *in solutum*, ed innovarsi il primo di mero assegnamento incomparabilmente meno gravoso, e pregiudiziale all' Università. Bisogna dire, o che questo secondo contratto sia stato una rinovazione del primo, o se fu dal medesimo differente, come nullo, ed invalido reputar si debba.

Lo stesso Duca, che gli assensi impetrò, nel suo Testamento ebbe il secondo contratto come una rinovazione del primo: parlando della rendita della gabella, disse, *la quale mi appartiene in virtù di Regj Assensi*, *che si conservano nel mio Archivio*, *ed appare dal Protocollo di Notar Giuseppe la Cava*, *dove fu registrato l' anno* 1692., *quale s' impetrò per maggior cautela dopo la revoluzione del* 1647., *e tale Gabella suole fruttare più di annui duc. mille fol.* 52. *a t. dict. Proc. Atti &c.* A forma di questa dichiarazione, il secondo Assenso fu impetrato a maggior cautela del primo; Dunque il secondo non si deve riputare un contratto differente dal primo, ma dell' istesso, che fu di nudo, e semplice assegnamento *ad extinguendum*, una rinovazione.

CAP.

C A P. II.

In cui si dimostra, che il suddetto contratto ancorchè stato fusse di dazione in solutum, *riputar si debba nullo, ed invalido.*

E Massima ricevuta nel nostro Foro, che l' Assenso non vale a convalidare l' atto di sua natura nullo, ma soltanto toglie l' ostacolo, che altriment' incontrarebbero i Contraenti nel contrarre. Quando il contratto è nullo, l'Assenso, che vi s'impartisce a nulla è profittevole. E con ragione, perchè essendo l' Assenso un accessione del contratto, dove questo è nullo, l'accessione del medesimo assenso inefficace, ed inutile ancora si rende. Questo è il caso della nostra controversia. La pretesa dazione *in solutum*, dove stata vi fosse, sarebbe nulla, e per conseguenza anche nullo l' Assenso. Che la summentovata dazione *in solutum* nulla, ed invalida riputar si dovrebbe, lo è indubitato, atteso l' Università non può obbligarsi, nè distrarre corpi di sua pertinenza, se prima non giustifichi presso il Giudice competente l' utile del contratto: abbisogna la solenne dichiarazione: è necessario il decreto di espedienza, il quale manca nel nostro contratto. Nell' Assenso, come sopra impartito altro non si enuncia, se non che la Conclusione, che si asserisce fatta dall' Università, ma tal Conclusione nemmeno compariva in tempo, che si attitava la Controversia nel Collaterale, e il fu D. Ignazio Rozera, che difendeva l' Università nella citata allegazione presso Maradei, si lamenta, che non si aveva potuto rinvenire il Processo, ove quella si asseriva di esser stata presentata. Dal che nasce altra ragione a favore dell'Università contro del Duca; imperciocchè volendo questi la validità dell' Assenso, bisogna che esibisca la scrittura, a cui è relativo l' istesso Assenso, per rilevarsi se sia, o pur nò uniforme al contratto ivi proposto. Ma fingasi esservi tal Conclusioue uniforme all' Assenso, pur nondimeno al Duca giovare non potrebbe per la mancanza de'solenni necessarj alla fermezza di simili contratti. Uniformemente al dritto comune, le Leggi del nostro Regno anche prescrivono, che i contratti dell' Università senza talune particolari sollennità non reggono affatto. Le *pram. VII. e XX. de Administ.Universitatum* così in effetti ordinano. *Così rispetto alli detti affitti, come ad ogn' altra convenzione per l' accennate, ed altre giurisdizioni, o ragioni Feudali spettantine a Baroni: Ogni contratto per tali affitti, o concessioni, vendite, e simili fra l'Università, e Baroni sia nullo senza il Regio*

Assenso, il quale debbia spedirsi da S.E.; e suo Regio Collateral Consiglio, precedente però informazione da prendersi nella Regia Camera, inteso l'Avvocato Fiscale di essa, per riconoscersi così l'espediente dell'Università nel contrahere, come per quale, o quanto valore &c.

Il Maradei commentando questa Prammatica, ne attesta l'osservanza; *observandum erit, quod quando agitur de interponendo Regio Assensu super contractibus, in quibus requiritur decretum Judicis, pro ut est casus praesentis Pragmaticae, contractus de re minoris, & transactiones, quae fiunt inter Barones, & Vassallos, tunc per Collaterale Consilium, quando feruntur talia memorialia super praestatione Assensus, committitur S. Consilio, quod provideat de decreto, ut postea providere possit de Assensu, juxta praxim, quam docet de Franch. decis. 302. num. 11. & 12. ubi quod alias Regius Assensus non valeret, quia non validat contractum nullum ex alia causa, quam ex defectu Assensus.* La ragion' è evidente, imperciocchè l'Università non può fare alienazione de' suoi corpi senza li solenni della legge ordinati, e prescritti, cioè a dire senzacchè prima si fusse verificato l'utile, che l'Università dal contratto riceve, onde è nata la prattica di non impartirsi Assenso sopra contratti dell'Università, se primo verificato non siasi l'utile della stessa. Questi solenni mancano nel nostro contratto qualunque si sia: dunque l'Assenso impartito non giova affatto, nè può garentire il contratto, altronde nullo. Nè si difficulta, che nel contratto in quistione mancorono i solenni, atteso se li medesimi vi fussero stati adoperati, certamente, che per parte del Duca si sarebbero fatti presenti al Collaterale, quando dimandò l'Assenso, e siccome additò la Conclusione, avrebbe additati li solenni suddetti: Egli non ne fe motto veruno, quando aveva l'obbligo di ciò espressare, quindi la lor mancanza è certa ed indubitata; nè vi si può supplire colla presunzione, avvegnachè presumonsi intervenute l'estrinseche solennità, allorachè dopo il contratto sia passato un tempo immemorabile: il che non si verifica in questa causa, contando il tempo dal giorno di detto Assenso fino a che suscitossi il presente litigio, che fu nel 1701., quando l'Università anche questo opponeva.

Straibano il quale scriveva nell'anno 1665. attesta, che la prattica dell'assensi, che s'impartivano alli contratti dell'Università, era, che oltre l'assenso, intervenuto vi fusse il decreto del Giudice, precedente l'informazione dell'utile, che il contratto faciendo all'Università apportava: ecco le sue proprie parole nella *resolut.* 38. *num.* 6. *Requisita autem sunt plura. I. Consen-*

sensus totius Universitatis. II. *Authoritas Principis*, *seu superioris*, & *illius decretum*. III. *Juramentum alienantium*, & *ipsorum examinatio*, *quod dicta alienatio sit pro utilitate Universitatis*; IV. *quod sint præsentes omnes*, *vel major pars Curialium honoratorum*, *qui dicuntur viri solemnes*. V. *Quod sint præsentes omnes possessores rerum alienandorum*. VI. *Et signanter requiritur Judicis decretum*, *quod non est dubitandum*, *cum Universitas pupillis æquiparetur*. Alli quali requisiti Capicio nella sua *decis.* 93. ne aggiunge un altro, ch' è la *subhasta*, raffermando, di aver deciso il S. C. per la nullità del contratto, attenta la di lei mancanza.

Si aggiunge alle cose sudette, che la pretesa dazione *in solutum*, non possa mai riputarsi vera, dapoichè manca l' istrumento. E' vero, che la scrittura non è necessaria per la validità de'contratti, ma trattandosi di quelli, che han bisogno di assenso, il quale non prestasi, se non che all' istromento, è necessario, che i medesimi venghino nelle forme stipulati, tanto più, quando trattasi di contratto fatto coll' Università, in cui necessita l' istromento per potersi dal medesimo rilevare, che siasi il contratto fatto con cognizione di causa, e per utile della stessa Università. Così scrisse il Card. Tusco nelle sue prattiche Conclusioni nella let. C. *conclus.* 992. *Qui contractus requirunt scripturam* &c. . . . *amplià in omnibus contractibus*, *in quibus requiritur decretum*, *vel causæ cognitio*, *aut authoritas Judicis*, *quia dicitur celebrari in scriptis propter judicialem calorem*. Lo stesso scrisse Angelo nel *cons.* 1600. *num.* 4. *Atquò juris indubitata conclusio est*, *quod actus judicialis necessario requirit scripturam ad text. in capit. Quoniam de probat. Tunc enim actus iste in scriptis celebratur cum solemnia ad actum interveniunt*, & *tunc scriptura est de substantia*, *uti expresse dispositum est in alienatione rerum Ecclesiæ*, *ubi scriptura per necesse requiritur*, & *notissima vos est.*, *quod ea*, *quæ requiruntur in alienatione rerum Ecclesiæ*, *in qua requiritur scriptura*, *ut in auth. hoc jus porrectum C. de Sacrosantis Eccl.*, *requirantur etiam in alienatione bonorum Pupillorum*, & *Universitatis*; *nam ad invicem privilegia communicantur*.

Che l' istromento della surriferita dazione *in solutum*, non solamente non apparisca, ma che non vi fusse unquemai stato, ella è cosa certa, ed indubitata: imperciocchè fu opposta la di lui mancanza nel Collaterale nel 1703., quando la memoria non era tanto lontana, come adesso, e non fu esibito, ed altro allora il dotto Difensore del Duca non rispose, se non che di non esser necessaria per li contratti la scrittura, siccome ri-

levasi dalla sua allegazione presso il Maradei. Il Duca D. Agostino Salluzzi, pretese la stipola dell'istrumento, ma non potè mai conseguirla, essendosi avveduta l' Università del gran pregiudizio, che recavale, specialmente il suddetto secondo assenso, foggiato dallo Scrivano del Giorno, e perciò il suddetto fece protocollare il solo assenso, e quindi nel suo testamento nelle parole di sopra rapportate, lungi dall'additare tal' istrumento, fece menzione sultanto degli assensi.

Ma ci è di più. Nella citata allegazione il lodato Rozera rafferma, che alla pretesa dazione *in solutum* non precedè ne anche la conclusione. Nel Collaterale, allorchè si trattava di questa causa, fu presentata una Conclusione della data de' 8. Luglio 1646. *fol.* 197., dalla quale apparisce la pretesa dazione *in solutum*, & *pro soluto* a beneficio di esso Illustre Duca; ma allora quando nel Collaterale parlossi la causa, si oppose dal Difensore della Università, che tal Conclusione fosse apocrifa: e domandato il Difensor del Duca, donde quella carta aveva avuta, rispose, che data glie l' aveva un cittadino dell' istessa Università di Corigliano. Vediamo dunque se la medesima sia vera, o pure supposta. In essa si dice, che per l'anzidetto debito di ducati 30. m. si assegnava, e si dava *in solutum*, & *pro soluto* al Duca la Gabella della macina.; nel memoriale poi fatto dall'Università per l'assenso parlasi di semplice assegnamento: quivi si dice: *L'Università di Corigliano di Calabria Citra fa intendere a V. E., come dovendo dare al Signor Giacomo Salluzzi ducati 46. m. .... avendone egli rilasciato duc. 16. m., ha concluso in pubblico Parlamento, si metta in piedi la Gabella della farina di un carlino a tumula per farne assignamento in estinzione del debito di ducati 30. m. dal primo di Settembre prossimo in beneficio del detto Barone, come appare dalla detta Conclusione, che prontamente presenta a V. E.*. In questo memoriale non si fa motto veruno di dazione *in solutum*, come si sarebbe fatto se nella Conclusione tanto si era disposto: l' assenso uniforme alla Conclusione si sarebbe spedito, e non si sarebbe detto in esso: *Et facta extinctione prædictæ quantitatis ducatorum 30. m. Gabella prædicta amplius non exigatur*, & *præsens decretum sit nullum*. Quest' espressioni sono affatto incompatibili colla pretesa dazione *in solutum*, la quale fa sì, che il fruttato del corpo assegnato debba cedere in luogo d' interesse relativo alla sorte principale, che non mai si minora.

Nè detta Conclusione si può riferire al secondo assenso, perchè al tempo fu questo impartito, cioè nel 1649., già la Gabella era

stata

stata antecedentemente imposta, ed all'incontro nella conclusione si parla come se mai assegnamento, nè imposizione della gabella stata vi fosse; di fatti dicesi: *e vedendo detto Ill. Duca Salluzzi non essersi mai curata questa Università in tanto tempo di sodisfare detto debito, o farli assignamento alcuno colle debite cautele necessarie . . . ha concluso, si erigga, imponga, e si metta in piedi la Gabella di un carlino a tumulo di grano*. Tutte queste espressioni ci avvertono, non essersi prima fatto assegnamento veruno della Gabella, e che allora per la prima volta imponevasi, ed assegnavasi al Duca: Dunque questa tal conclusione non si può riferire al secondo assenso, come neppure al primo; dunque è apocrifa e sostituita alla vera, che parlava di un puro, e semplice assegnamento, a cui corrisponde l'assenso nel 1646. impartito; Dunque il secondo assenso non fu preceduto da Conclusione alcuna, perchè quella, che in questo si enuncia, sarebbe della data de' 15.Marzo 1649., la quale raffermava il Consigliere Rozera, che non si potè ritrovare, e questa è di Luglio 1646.

Finalmente deve riflettersi, non potersi supponere, che il Collaterale di quel tempo, composto di tanti degni, e savii Giurisperiti, abbia potuto indursi a prestare il secondo assenso alla dazione *insolutum* di detta Gabella, quando ella era stata data in assignamento *ad extinguendum* in virtù del primo contratto. La gabella suddetta dava di rendita molto più de' duc. 2000., sebbene l'istesso Duca nelli bilanci, che presentò nel Collaterale la portava in annui duc.1500. Sicchè poteva il preteso credito colla rendita anzidetta comodamente sodisfarsi, senza bisogno di alienarsi dall'Università perpetuamente un corpo tanto rispettabile, e profittevole alla medesima. Il Collaterale certamente non ci avrebbe deferito, nè se lo avesse fatto, avrebbe il suo decreto potut' avere effetto alcuno, perchè riprovato dalla Legge, come rescrissero gl' Impp. Diocleziano, e Massimiano *de Decret. ab ord. fac. Ambitiosa decreta Decurionum rescindi debent sive aliquem debitorem dimiserint, sive largiti sunt*. Per questi motivi adunque l' Università di Corigliano, riputando il suddetto Illustre Duca qual' ingiusto detentore d'essa Gabella, per essere stato il di lui preteso credito estinto, nel 1701. comparve nell' abolito Collateral Consiglio, e pretese condannarsi il medesimo non solo a rilasciare detta Gabella, ma ben' anche a restituire tutto il dippiù esatto indebitamente. Il detto Supremo Tribunale fè quello, che quì appresso metteremo in nota per maggiore intelligenza della controversia.

C A P. III.

In cui si espongano le providenze date dal Collaterale circa li meriti della presente controversia.

L'Università di Corigliano nel 1701. comparve nel Collateral Consiglio, ed espose, che li suddetti duc. 30. m. pretesi da esso Duca non si erano convertiti in di lei utile: soggiunse, che per li medesimi il sudetto possedeva, in virtù di nudo, e semplice assegnamento, la Gabella surriferita: che dalla stessa aveva esatto molto più de' duc. 30. m.: onde fece istanza di essere egli astretto a rilasciarla, e a restituire tutto l'esatto senza tenersi conto del suddetto asserto, e supposto credito, con infrattantò sequestrarsi la Gabella istessa *fol.* 5. *atti &c.* Fu la causa commessa al Reggente D. Gennaro d'Andrea, e notificato il Duca, costui primieramente oppose la questione di Tribunale, allegando, che tal causa pendeva nella Regia Camera. Fu fatta la monizione da detto Commessario, ed in seguito della medesima fu dallo stesso ordinato farsi dallo Scrivano della causa relazione delle quantità percepite dalla Gabella suddetta, a qual' effetto fra giorni venti dovessero esibirsi i libri dell'esazione del fruttato della medesima. Notificato questa decreto al Procuratore di esso Duca, il medesimo rinnovò con sua istanza la suddetta questione di Tribunale *fol.* 21. Quindi succedè la seguente decretazione: *Quod causa remaneat in Regio Collaterali Consilio, & proinde partes informent pro ejus expeditione super memoriali præsentato pro parte Ill. Ducis Coriolani, & interim omnes quantitates pecuniarum exigendæ a Gabella caroleni unius pro quolibet modio farinæ, ut ex actis, depositentur in publico banco, pro quarum exactione destinetur persona, & dentur ordines &c.*

La suddetta questione di Tribunale era una mera dilazione per parte del Duca, atteso nella Regia Camera altro non erasi attitato, se non che la petizione del suddetto secondo assenso, cosa, che indurre non poteva pendenza di lite, motivo per cui dovè soccombere. Allora si fu, che per parte di esso Duca si produssero le nullità avverso il trascritto decreto, e prima che le medesime discusse si fussero l'Università, *citra præjudicium* delle cose dedotte per la nullità dell'assegnamento, e preteso credito, cumulò alle precedenti dimande il rimedio della reintegrazione in virtù della nota Prammatica XVIII. *de administr. Universitatum fol.* 45., soggiungendo, che si fusse fatto ordine al Duca di esibire li conti dell'introiti di detta Gabella; e l'al-

tre

tre scritture, che stavano in dilui potere, concernenti questa dipendenza. In qual stato di cose il Collaterale ordinò: *Moneantur Partes &c. super omnibus hinc inde prætensis, & interim fiat sequestrum . . . & destinetur persona pro ipsius exactione, & expediantur ordines, fol.* 147. In seguito di qual decreto i frutti della gabella furono per due anni depositati *fol.* 372.

Dopo tutto ciò l'Università medesima con altra istanza dedusse, che mai il secondo assenso avea innovato il primo, tanto vero, che non mai lei aveva voluto stipulare istromento, e dimandò, che oltre le cose anzidette esso Duca dovesse pagare la buonatenenza di detto credito, giammai pagata, e dovesse restituire tre vasti Demanj usurpatile *fol.* 180.

Il Collaterale formalmente a' 25. Ortobre 1703. decise come segue: *Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Vicerex Locumtenens, & Cap. Generalis providet, decernit, atque declarat bene fuisse provisum per Regium Collaterale Consilium sub die* 19. *elapsi anni* 1702. *fol.* 3. *& respectu prætensorum per ambas partes infra quatuor dies audiantur partes. Et interim Gabella caroleni unius pro quolibet modio farinæ reintegretur in beneficium Universitatis, quæ tamen correspondeat in beneficium Ill. Ducis ad rationem ducatorum quinque pro quolibet centenario pro quantitate, & creditis vere debitis dicto Ill. Duci, declarandis per Dominum causæ Commissarium, pro quarum declaratione fiat relatio: Et nihilominus fructus perveniendi ab exactione dictæ Gabellæ remaneant sequestrati pro cautela dicti Ill. Ducis, salva provisione facienda in qualibet parte judicii, tam super sequestro prædicto, quam super liberationibus petitis, viso exitu dictæ relationis, hoc suum &c.* Di questa sentenza non fu prodotto gravame veruno, e solo per parte dell'Università vi si fè la seguente replica: *Procurator Universitatis Coriolani offert deponere ad libitum partis, instando expediri provisiones pro reintegratione præfatæ Gabellæ, servata forma prædicti decreti, nec non cum effectu declarari Illustrem Ducem Civitatis prædictæ nullum verum creditum habuisse, & habere, quin imo eumdem Ducem fore, & esse condemnandum in ducatos* 60. *m., & plus ex causa indebitæ exactionis factæ a dicta Gabella pro pretenso credito, jamdiu a Regia Pragmatica suspenso, necnon eumdem Illustrem Ducem esse cogendum ad solutionem bonatenentiarum, & aliorum deductorum, reservando jura &c. suo loco, & tempore proponenda.*

In seguito di detta sentenza fu fatta la relazione della liquidazione de' crediti del Duca, in quella ordinata *fol.* 267., *& seq.*

E del-

E della medesima l'Università si gravò, dimandandone la revisione *fol.* 320., la quale fu accordata, con essersi anco spedito la requisitoria *fol.* 322. *Atti &c.*, ma non si vede effettuita, che anzi a' 24. Gennaro del 1705. comparisce in parte discussa la suddetta relazione *fol.* 280. Voleva fra di tanto l' Università compilare il termine, come sopra impartito, e ne ottenne il permesso non ostante, che correvano le ferie estive, fino ad essersi eletto l'Esaminatore, *fol.* 312. Ma non si vede nel processo di essersi detto termine compilato, solamente si legge un decreto dell'...atto *ad concludendum fol.* 324. E quì finisce la processura del Collaterale, di cui io mi ho voluto far carico per quello, che devo quì appresso discorrere.

In conseguenza di quest' atti deve in primo luogo vedersi, se il contratto summentovato stato sia di semplice, e nudo assegnamento, o pure di dazione *in solutum*: Io, di questo articolo incaricandomi ho dimostrato nel Capo primo di questa scrittura, che il medesimo si fu di semplice assegnamento *ad extinguendum* il credito di esso Duca in duc. 30. m. Di sorte ch' essendo questo restato estinto da molti anni addietro, egli è nell' obbligo di restituire il dippiù esatto indebitamente. Ciò non dimeno figurando per ipotesi, che detto contratto stato fusse dazione *in solutum*, pure del fruttato della Gabella se ne dovrebbe prima imputare una quantità corrispondente all' interesse del capitale suddetto, secondo la ragione del 5. per cento, ed il dippiù alla sorte principale. Ma comunque la cosa si considera, sempre suppone la legitimità de' crediti, i quali per altro tali non sono: e lo dimostrerò nel seguente capitolo.

C A P. IV.

In cui si esaminano li crediti, che l' Ill. Duca di Corigliano crede di rappresentare contro l' Università.

IL mio oggetto in questo capo altro non è, se non che di esaminare la natura di quelli crediti, per li quali al Duca fu assegnata la gabella suddetta, atteso per l'altri il medesimo deve astringere l' Università al loro pagamento con altro giudizio. La Prammatica 18. *de administ. Universit.* vuole, che tutte le dazioni *in solutum* delle robe universali restino risolute *ipso facto*, e che le cose distratte si rientigrino alle Università, restando le medesime debitrici a favore degl' antichi possessori de' crediti alla ragione del 5. per cento. Ciò posto, ed attento anco il decreto del Collaterale, l' Illustre Duca di Corigliano non

potrà

potrà certamente pretendere la ritenzione di detta gabella per li suoi pretesi crediti, ma deve restituirla, corrispondendoli l'Università il 5. per cento per quei crediti solamente, per li quali la gabella fu assegnata, e non per l'altri, per li quali dovrà intentare nuovo giudizio. A tal oggetto io esaminerò a minuto la legittimità di quelli crediti, per cui fu effettuito il summentovato contratto di assegnamento, o di dazione *in solutum*, come esso Duca pretende, e per gl'altri non ne parlerò, che brevemente.

Il suddetto credito di duc. 46. m., per cui fu fatto assegnamento di detta gabella, si componeva parte di attrassi d'interessi pretesi da esso Duca, che si facevano ascendere a duc. 34. m. e cinquantadue, tarì uno, e gr. 5., e parte dal capitale di duc. 12. m., che si dissero mutuati ad essa Università, come dalla Conclusione presentatasi per parte dell'istesso Duca, *fol.* 197., in cui si legge: *Furono appurati li conti tra l'Illustriss.Sig.Agostino Salluzzi, e tra essi mag. Sindico, ed Eletti, e dieci Deputati specialmente per tal effetto destinati in altro pubblico Parlamento con Conclusione universale, e restò quest' Università appurata debitrice nella summa de' duc.* 34052. 25. *per attrassi non pagati da molti anni sopra li fiscali in feudum, fiscali ordinarj, zecca, e portolania, annui censi, salarj alla Squadra di Campagna, e sopra presidj fissi, e Camera riserbata, ed altri duc.* 12721., *e gr. quattro per impreslito fatto a questo Pubblico, in nome, e parte di questo Illustriss. Sig. Barone, in conformità de' presenti sei bilanci di calcolo.* In conformità di tal Conclusione si vede il conto presentato per parte di esso Duca, in cui stanno additate le rate di tutti detti interessi relativamente alli di loro capitali, e li sudetti ducati 12721. e grana 4. di mutuo *fol.* 55. *atti &c.* Qual conto vedesi firmato dalli sudetti Sindici, ed Eletti, ma il Notajo, che ciò contesta era Vassallo del Duca, siccome dalla di lui sottoscrizione apparisce *fol.* 59.

La insossistenza, ed illegittimità di questo credito si conosce da chicchessia. Non si esibice nell'appuramento di detto conto veruno documento, del debito dell' Università: non si leggono le significatorie precedenti; cose tutte, che avrebbero giustificate l'esistenza del credito, e che sarebbe stato necessario farsi per togliere quel sospetto delle frodi, che in simili occasioui si sogliono commettere. L' Imperatore Giustiniano ci avvertisce, come si debbano dare li conti per l' amministrazione universale nella *L. apparitores Cod. de exact. tribut.*: *Apparitores quicumque collationem auri praecepti fuerint officii sui adhibere servitium: Titulorum debita, & collationum summas relationis suae fide, &*

ad-

adnotatione perscribant. E' necessario nella reddizione de' conti circa l'amministrazione de' beni dell'Università, che si giustifichino gli esiti coll' esibizione del titolo del debito, quale giustificazione così non facendosi, la confessione del Sindico, e dell' eletti non può meritare fede alcuna. Si osservi il Conf. 330. di Angarano, il quale ci somministra su ciò la norma circa la reddizione de'conti per costituire l'Università veramente debitrice. Altrimenti facendosi sarebbe in balia dell' Amministratori di poter obbligare l' Università, confessandole a loro talento debitrici. Siccome gli Amministratori distrarre, ed alienare non possono le robbe della Università, senza cognizione di causa, così neppure possono confessarne il debito, per il quale poi si dovrebbe venire alla distrazione della dilei robba. Ma oltre queste ragioni del dritto, nella presente controversia concorrono fatti permanenti, li quali smentiscono la esistenza, e verità del preteso debito.

Il credito di esso Ill. Duca a quel modo liquidato nel dì 16. Ottobre 1645., si rapporta composto dalla summa di duc. 34052. 35. di attrasso, e di duc. 12721. per mutuo fatto ad essa Università per li suoi bisogni, e si calcola nella seguente maniera, cioè:

Per li ducati cinquecento venti tt. 3. 11. per attrasso dal primo di Gennaro 1642. per tutto Agosto in duc.	1908	13	
Dippiù per gl'ann. duc. 954. 35. di fiscali ordinarj per annate 4. e mezza dal primo di Gennaro 1641. per tutto Agosto 1645. in duc.	4353	2	
Dippiù per quattro annate della zecca, e portolania alla ragione di duc. 539. 2. 3. ann. dal primo Settembre 1641. per tutto Agosto 1645. in duc.	2157		
Inoltre per gli ann. duc. 1813. ridotti poi a duc. 1683. 2. 10. per residuo di censi istrumentarj sino al mese di Agosto 1645. per lo capitale di duc. 25900. in duc.	15451	3	12
Dippiù per causa degli ann. duc. 120. per soldo della Squadra di Campagna per ventuno anni, e mesi otto in duc.	2600		
Item per causa degli ann. duc. 350. di presidj fissi in duc.	7582		
E queste partite sono quelle, che compongono la summa delli duc.	34052	1	5

Se-

Seguono poi le partite de' pretesi mutui, cioè la prima di duc.	6986	3	15
Resto delli duc. 7755. 4. 9. pretesi, che fussero stati mutuati dal Vicebarone Scagli alli 16. dell'anno 1641.			
La seconda partita si descrive d' altri duc. 1980. 3. 14. per resto de' conti, come appare per bilancio duc.	1980	3	14
La terza d'altri duc. 1516. 3. 16. similmente disse apparire per bilancio duc.	1516	3	16
E la quarta d' altri duc. 2236. 3. 16. parimente disse costare per causa di bilancio duc.	2239	3	16
Quali quattro partite di detti pretesi mutui ascendono alli suddetti duc.	12721	0	4

Li suddetti attrassi, che compongono l' anzidetto credito, sono attrassi di fiscali, zecca, e portolania, e si riportono tutti decorsi dall'anno 1641. fino al 1645.; ma è troppo inverisimile, che esso Duca ne avesse trascurata l' esazione, quando aveva la pronta, ed opportuna occasione di sodisfarsi facilmente; Imperciocchè da un pubblico istrumento presentato negli atti *fol.* 127. *a t. lit. A.* si rileva, che essa Università aveva di rendita fissa ann. duc. 9000. Sicchè essendo una Università tanto opulenta, non si sa capire, come s' abbia potuto fare detto attrasso con tanta positiva trascuragine del Duca, e suoi Ministri, e tanto meno è verisimile, che oltre l' attrassi suddetti l' Università abbia potuto fra tal tempo contraere un debito di mutuo in duc.12721. Come può credersi vera la partita di annui duc. 120. del Barricello, il di cui attrasso si ripete per lo spazio di ventun' anni, e mesi otto, e quella ancora de' presidj fissi per un attrasso di duc. 7582., che si calcola per lo spazio di ventun' anno in circa, la qual partita si scorge per il fatto seguente non vera, imperciocchè quantunque si era passata convenzione tra l' Università, ed esso Barone per il pagamento di ann. duc. 700., in cui fussero inclusi duc. 120. per il Barricello, e duc. 350. del bassamento de' fiscali per causa de' presidj fissi, ad ogni modo fu in quel contratto pattuito, che qualora essa Università non godesse il privilegio di Camera riserbata, non fusse tenuta a tal pagamento: Giusto avvenne, che nel 1629. avendo le reali Truppe alloggiato in quella Città, pretese essa Università non esser tenuta al pagamento summentovato, quindi si fecero varj atti tra essa Università, ed il Duca, siccome dal *fol.* 55. *atti &c.*, dalli quali si vede fra

l'al-

l'altro, ch' esso Duca domandò il pagamento per detta summa relativamente a quell' anno 1629., *d. fol.* 55. Il che dimostra, che per il tempo antecedente era stato tal credito pagato., e ciò non ostante in quel bilancio si porta l' attrasso per anni ventuno, e mesi, quando dall' anno 1630. fino al 1645. non erano decorsi, che anni 15.

Riguardo alla partita de' mutui vi è l' istrumento stipulato ne' 30. di Luglio del 1641., *fol.* 86. *atti &c.*, e confrontandosi tal istrumento coll' anzidetto bilancio, e conto si vede detto mutuo caricato di ducati 1915. dippiù, atteso per la partita di ducati 6683. 3. 15. residuo delli duc. 7755. 4. 9. si fece ad esso Duca un assegnamento per tassa *inter Cives* in ducati 9670., *fol.*271. *a t.* Sieguono le altre partite di ducati 1513. 3. 16., duc.1580. 3. 4., e duc. 2236. 3. 16., e per queste non apparisce scrittura veruna, ma solamente cartole informi. E questi sono li crediti, che vanta esso Duca, e per li quali li fu assegnata la gabella suddetta.

Siegue altro dilui credito di duc. 25. m. cedutoli da alcuni Genovesi creditori di essa Università, ed un altro di duc. 12. m. similmente cedutoli dalla fu Cornelia Spinola, ma non mi occorre al presente de' medesimi ragionare, a motivo che non entrano nell' oggetto della pretesa controversia. Quando si dedurrà, sarà questo l' oggetto di altro giudizio. Per ora giova soltanto avvertire, che delli suddetti duc. 12. m. credito della fu Cornelia Spinona non se n' è fatta unquemai menzione alcuna, e che tanto de' medesimi, quanto de' suddetti duc. 25. m. non se ne sono esibiti l'istrumenti radicali, da' quali potrebbe risolversi, se l' Università sia o nò tenuta di pagarli.

Dall' esame, che di detti crediti fu fatto nel Collaterale, molto bene quel Supremo Tribunale ne odorò l'insussistenza, e perciò nella sentenza, con cui ordinò la reintegrazione di detta gabella disse *pro creditis vere debitis .... declarandis*.

Ma di tutti questi crediti, replico io a dire, non se ne può tenere conto veruno, a motivo che non si sono giustificati l' estremi necessarj per potersi l' Università obbligare, cioè il vero debito della medesima, e che il detto denaro si sia convertito in dilei utile. Ma si rispondeva nel Collaterale, che il peso di una sì fatta prova non si appartenga al creditore, allorchè egli contrae direttamente con l' Università, o con coloro, li quali hanno un mandato speciale precedente conclusione a contrarre, ma bensì quando si contratta coll' Amministratori, nel qual caso raffermavasi, che far si doveva la summentovata prova, ma non nel primo, non dovendo il creditore esser sollecito, allorchè contratta

tratta immediatamente coll' Università medesima, nel vedere, se il denaro siasi o no in dilei beneficio convertito; e con questa distinzione cercossi dimostrare, che non era in obbligo esso Ill. Duca di provare, che detto denaro convertito si fusse in beneficio dell' Università suddetta. Ma con buona pace della felice memoria unquemai abbastanza lodata di quel grande ingegno, che l' allegava, l'anzidetta distinzione non può sussistere, imperciocchè il debito suddetto de' duc. 46. m. vien composto di duc. 34. m., e più d' interessi come sopra narrati, e di duc. 12. m. di mutuo, per li quali era bisogno, che il contratto si fusse fatto precedente cognizione di causa, atteso nè l'Università, nè il minore si possono obbligare al pagamento di qualche debito, se prima non si giustifica la legitimità del medesimo, cioè, che egli sia stato legitimamente contratto, siccome scrisse Rodoerio nella *Resolut.* 77. del *lib. pr.* di de Marinis: *Non desinam postremo notare, duos casus singulares, in quibus cessat cit. Pragm., ac valide possunt Universitates, & fortius ejus particulares cives absque assensu obligari; Primo cum recipiant pecuniam pro solutione, & satisfactione alterius debiti legitime, & solemniter per prius contracti;* Dunque prima, che l'Università di Corigliano, o per meglio dire li dilei Amministratori avessero confessato l' anzidetto debito di detti attrassi, era necessario, che almeno verificata si fusse nelle forme la loro vera esistenza. Per il mutuo si doveva provare, che convertito si fusse in beneficio dell' Università; imperciocchè come scrisse il de Marinis nella citata resoluzione, l' Attore è nell' obbligo di provare il fondamento della sua intenzione, ed essendo di una sì fatta azione il fondamento l' utile dell' Università, senza il quale l' azione non è efficace, da ciò ne proviene per un necessario conseguente, che il creditore medesimo abbia il peso di far tal pruova; cioè, che il denaro convertito si fusse in utile dell' Università. Ma quando tutto mancasse rifiette bene il lodato Autore colla dottrina di Mantica nel *Lib. VIII. de tacitis, & ambiguis* al *tit.* 12., che molto bene potrebbe l'Università allegare di essere stata lesa in obbligandosi, locchè indurrebbe nel creditore la necessità di giustificare la validità di detto obbligo per l'utile dall' Università ricevutone, onde replica il lodato Autore, che l'affare per qualunque aspetto si riguardi, sempre il creditore abbia il peso di far tal prova. Queste cose dimostrano l' insussistenza del credito de' suddetti duc. 46. m.; ma quando per ipotesi si volesse ammettere per sussistente, pure il Duca non ne riportarebbe oggigiorno vantaggio alcuno, imperciocchè col fruttato, ch'egli ha ricevuto dalla Gabella suddetta, da moltissi-

mi

mi anni addietro i di lui crediti si sono estinti ; Ed eccone la dimostrazione.

CAP. V.

In cui si dimostra l' estinzione delli crediti summentovati.

LA prova di questo assunto dipende dal fatto , e dal Dritto : Per fatto bisogna vedere quant' abbia fruttato la Gabella posseduta da esso Duca : per dritto bisogna riflettere se il summentovato contratto sia stato assignamento *ad extinguendum*, o pure dazione *in solutum*; Io di questo nel capo primo ne ho ragionato, per dimostrare la natura del contratto , ma quì dimostrerò , che se anche il contratto suddetto fusse stato di dazione *in solutum*, non poteva esso Duca introitarsi i prodotti di detta Gabella , qual frutto del suo credito , dovendol' imputare in estinzione della sorte principale . Quanto sia stato il fruttato di detta Gabella nel tempo , che fu assegnata ad esso Duca si può molto bene dagli atti rilevare . Di fatti in primo luogo abbiamo il sequestro della gabella eseguito per due anni, donde si ha il prodotto suddetto , che fu depositato . In secondo luogo abbiamo due obliganze *penes acta*, dalle quali apparisce, che detta Gabella nel *1696.* fu affittata per ducati mille *fol.* 13. *Atti &c.*, e nel *1697.* per ducati mille, e venti ; Dippiù abbiamo le fedi de' Sindici *pro tempore* di detta Università , rilevate dagli atti delle subaste per l' affitto di detta Gabella fatte anno per anno , di conto di esso fu Ill. Duca dal *1652.* fino al *1696.* : da queste si ha , che in detto anno *1652.* l' affitto fu per duc. 2400. , nel *1654.* per ducati 2220. , nel *1655.* per duc. 2051. , nel *1656.* per duc. 2135., nel *1657.* per duc. 2120. , nel *1658.* per duc.2224. , nel *1659.* per duc. 2090. , nel *1661.* per duc. 2593. tt. 3. 13. , nel *1663.* per duc. 2590. , nel *1664.* per duc. 2600. , nel *1666.* per duc. 2515. , nel *1668.* per duc. 2350. , nel *1670.* per duc. 2050. , nel *1671.* per duc.1800. , nel *1672.* per duc.1700. , nel *1674.* per duc.1580. , nel *1675.* per duc. 1500. , nel *1676.* per duc. 1500. , nel *1677.* per duc. 1500. , nel *1678.* per duc. 1600., nel *1680.* per duc. 1500. , nel *1681.* per duc. 1460.

Nell' anni poi susseguentino fu ella tenuta in demanio , ed il fruttato si porta in bianco, ma nel *1686.* s' incominciò nuovamente ad affittare precedentino l' incanti , e l' affitto in detto anno fu per duc. 1821. , nel *1687.* per duc. 1223. , nel *1688.* per duc. *1862.* 1. 3. , nel *1689.* per duc. 1921. 3. 2. , nel *1691.*

per

per duc. 1760., nel 1695. per duc. 1981., nel 1696. per duc. 2021. *fol. 26. e 27. a. t. Atti &c.* Sicchè calculandosi detto fruttato per li primi affitti, cioè

Dall'anno 1652. fino all'anno 1658. alla ragione di gr. 15. il tomolo di grano importa duc. — 13150.

Dall'anno 1659. poi in cui detta Gabella fù affittata non a ragione di gr. 15. come per il passato, ma a ragione di gr. 18. come dalle dette fedi, tirato il conto per fino al 1681. importa ducati — 32728. 3. 13

Dall'anno 1686. per fino al 1696. computando gli anni soli, in cui fu fatto l'affitto importa la rendita ducati — 12589. 3. 15

Che in tutto duc. — 58468. 2. 08

In maniera che aggiungendo a questa la rendita di anni quattro dell' importo di circa altri duc. 7000., che fu in demanio, avremo il totale di circa duc. 65468. Ed il Razionale del medesimo Ill. Duca, per quello rilevasi da' libri erariali del suddetto, testificò, che nel 1697. tal rendita fu di duc. mille, nel 1698. e 1699. in duc. 2903. tt. 4. 7. *fol. 99. Atti &c.* Ed oltre a ciò, come sopra abbiamo avvertito, il medesimo nel suo testamento, confessò la rendita di detta Gabella essere più di ducati mille, ecco le dilui proprie parole: *E tale Gabella suole fruttare più di ducati mille fol. 367. a. t.* Ciò non ostante l'Università volle compilare il termine impartito per la rendita di detta Gabella, e lo compilò, tuttochè non trovasi oggi negli atti, come si rileva da un' istanza di essa Università, la quale mi si permetta trascriverla in parte.

E perchè si è fatta la suddetta Relazione (benchè debba rivedersi per quello, che mancò il Relatore) e parimente si è compilato il suddetto termine usque ad conclusionem. Ed essendo detto giudizio assorbente, poichè dichiarandosi, che la suddetta assignazione di Gabella fusse stata ad extintionem crediti, è totalmente vana, e frustatoria; attesoche dichiarandosi, assignationem fuisse in extinctionem dicti crediti, per lo spazio di venti, o poco più anni, restò tutto il preteso credito estinto, avendo il Duca posseduto per lo detto spazio d'anni 56. detta Gabella, ed appare negli atti, che non solo nel primo anno fruttò duc. 1500. come confessò il Duca nel 1649., ma nel 1652. fruttò detta Gabella duc. 1600.; e negli altri anni susseguenti secondo gli affitti prodotti, fruttò duc. 1461., 1333., e 1200. attestando anche

anche l' istesso Duca nel suo testamento, che detta Gabella rende più di annui ducati mille; Di modo che non solo il credito di duc. 30. m. restò estinto, ma l' istesso Duca resta debitore nel plus esatto di duc. 40. m. in circa. Sicchè essendo compilato detto termine, che contiene l' articolo assorbente, fa istanza sospendersi la discussione di detta Relazione, viso exitu di detto giudizio, acciò non resti la medesima infruttuosa, fol. 239. a t. Atti &c.

Posti questi fatti, nelle circostanze di doversi riputare l' anzidetto contratto puro assignamento, e non dazione *in solutum*, resta giustificata non solamente l' estinzione del credito anzidetto, ma pur anche, che detto Duca sia debitore in grosse somme esatto oltre l' importo del suo preteso credito: che detto contratto riputare non si debba dazione *in solutum*, come dal semplice suono di talune parole si pretende desumere, ne persuade chicchesia la verità della cosa, ed il contesto intero del contratto medesimo. E che sia così, quì aggiungo questa altra dimostrazione.

E' massima indubitata, che la dazione *in solutum* riputasi non altrimenti, che una vendita, in modo che, siccome per la natura della vendita al compratore trasferisce il dominio della cosa venduta, lo stesso deve aver luogo nella dazione *in solutum*, secondo l' espresso testo nella *L.4. Cod. de evict.* colle parole che seguono: *Si prædium tibi pro soluto datum est, quod aliis creditoribus fuerit obligatum, causa pignoris mutata non est. Igitur si hoc jure fuerit evictum utilis tibi actio contra debitorem competit. Nam hujusmodi contractus vicem venditionis obtinet*. Supposto adunque tal principio certo, ed indubitato, vediamo se la convenzione suddetta fusse stata di assegnamento, o di dazione *in solutum*. La Conclusione presentata per parte di esso Duca è concepita nel modo seguente: *E che tal Gabella così eretta, & imposta si dia in solutum, & pro soluto, ac soluti nomine, & per la totale estinzione, e sodisfazione della suddetta somma di duc. 30. m., salvo il Regio Assenso da impetrarsi da S. E. sopra la presente Conclusione, & in solutum dazione delli detti duc. 30. m. a nome, e proprie spese di quest' Università, supplicando detto Illustris. Barone a riceversela in solutum, & pro soluto, e compatire ancorchè non arrivasse a fruttare il cinque per cento. E mancandosi da detta Università, o altro d' imporsi, o esigersi detta Gabella d' un carlino a tomolo, o d' impetrarsi il Regio Assenso, o che imposta, & eretta detta Gabella fusse inficiata, e levata a detto Illustris. Signor Giacomo Salluzzi Barone, o a' suoi discen-*

den-

denti, possano li medesimi ritornare alle loro prime ragioni, e di quelle avvalersi per la consecuzione di tutti li suddetti duc. 46773. tt. 1. 9⅔ senza rilascio alcuno; e così fu concluso fol. 197.

Da queste parole della conclusione rilevasi, ch' egli sia stato un contratto di un puro pegno; imperciocchè colla dazione *in solutum* le prime ragioni si estinguono, ed evitta la robba data *in solutum*, non si ravviva più l' azione pella consecuzione di quella, ma nasce l' azione *ad id, quod interest* per l' evizione seguita. Quì cade a proposito avvertire la differenza, che passa tra il pericolo, e l' evizione; differenza tra l' uno, e l' altro caso notabilissima, perchè allora, che avviene l' evizione si dà luogo al compenso dell' interesse in beneficio di colui, a cui la dazione *in solutum* sia stata fatta; ma non così, quando la roba perisca, o la dilei vendita si diminuisca senza colpa del cedente, atteso tuttociò cede in danno del cessionario; il quale mediante la dazione *in solutum* ave acquistato della cosa medesima il dominio. Una sì fatta differenza, in un caso pressochè simile al nostro, l' avvertì il dottissimo Giuseppe de Rosa nella sua *Consult.7.* nel *n.* 25. con queste parole: *Initio igitur statuo, re per venditionem, vel in solutum dationem, quæ ei similis est, in alterum translata, duplicem casum evenire posse, quo is, in quem translata est, ea re privetur; Alterum quo res ipsa deficiat, & sic absque alterius opera possessori absit; alterum vero, quo ea res possessori invito ab alio, sive jure, sive injuria auferatur; priori casu res perire dicitur, posteriore autem evinci, ideoque prioris speciei nomen periculum dicitur, quia res perit, posterioris vero evictio, quia abducitur. Utraque species inter se tantum distat, quantum fatum humanæ sortis . . . ideoque inter se separatam omnino causam habent; Etenim evictio in genere aliud non est, nisi rei ablatio ab alio facta, & evinci illud dicitur quod a victorre victo extorquetur, seu possessori ab evincente aufertur . . . Ex diverso periculum, sive interitus rei est cum res ipsa casuali quadam ratione possessori abest, puta si servus venditus aufugit*. Premesse tutte queste cose ne deduce questa conseguenza l' Autore, che cioè il pericolo della cosa data *in solutum*, o del nome ceduto, che si faccia decotto, si appartenga al cessionario, ancorchè il cedente abbia promessa l' esigibilità *de jure, & de facto*, imperciocchè tal' esigibilità promessa si deve riferire al tempo del contratto, e soggiunge al *num.* 53.: *Etenim recepta est opinio, ut quoties is, qui dat nomina in solutum, ea esigibilia promittit, teneatur illa esigibilia præstare tantummodo tempore in solutum dationis, non autem post.* La

La conclusione, su cui si poggia il contradittore figurando la mancanza della suddetta gabella, si spiega con queste parole: *O che imposta, ed eretta detta gabella fusse inficiata, e lavata a detto Illustriss. Sig. Giacomo Salluzzi*: queste parole, che sono indefinite, e come tali comprendano il caso dell'evizione, e del pericolo senza colpa delli cedenti, ci avvertiscono bastantemente, che il contratto fusse stato un puro assegnamento, avendo voluto il cessionario essere immune, ed esente da qualunque pericolo della perdita di detta gabella, cosa, che ripugna alla ragion domenicale, perchè la robba, che perisce, in danno del Padrone deve perire. Locchè vieppiù si conferma dall'espressa riserba, ch'esso lui si fece delle sue prime ragioni, non solamente per li duc. 30. m., ma anche de' duc. 16. m.; che rilasciava, dove la gabella fosse mancata: cose tutte incompatibili colla dazione *in solutum*, la quale estingue le prime ragioni, come sopra ho avvertito.

Ma oltre a ciò, quando si avesse voluto, non poteva darsi luogo alla dazione *in solutum*, a motivo che, il credito del Duca per duc. 34. m. era composto tutto d'interessi, o siano attrassi di fiscali, presidj fissi, zecca, portolania, ed altro, e per ducati 12. mila in virtù di mutuo; quando dunque il contratto suddetto fusse stato di dazione *in solutum*, sarebbe stato lo stesso, che convertire questi in sorte principale per produrre, e partorire altro interesse, e così esigersi interesse d'interesse, locchè è vietato non meno dal Dritto Canonico, che dal Civile. Ulpiano nella **L.** *si non sortem* 26. *ff. de condict. indebiti*, così scrisse nel §. 1.: *Supra duplum autem usuræ, & usurarum usuræ nec in stipulatum deduci, nec exigi possunt: Et solutæ repetuntur: quemadmodum futurarum usuratum usuræ;* Locchè viene anche confermato con maggior dilucidazione dall'Imp. Giustiniano nella **L.** *ut nullo modo* 28. *Cod. de usuris* colle parole che seguono: *Ut nullo modo usuræ usurarum a debitoribus exigantur, & veteribus quidem legibus constitutum fuerat, sed non perfectissime cautum. Si enim usuras in sortem redigere fuerat concessum, & totius summæ usuras stipulari, quæ differentia erat debitoribus a quibus revera usurarum usuræ exigebantur? hoc certe erat non rebus, sed verbis tantummodo legem ponere. Qua propter hac apertissima lege definimus, nullo modo licere cuiquam præteriti temporis, vel futuri usuras in sortem redigere, & earum iterum usuras stipulari. Sed & si hoc fuerit subsequutum, usuras quidem semper usuras manere, & nullum usurarum aliarum incrementum sentire: Sorti autem antiquæ tantummodo incrementum usurarum accedere.*

La

La quale legge commentando Brunnemanno così scrisse: *Non licet usuras in sortem redigere, & earum iterum usuras stipulari; quod vocatur Anatocismus; etiam inter Mercatores prohibitus*. Ed il dottissimo Antonio Fabro nella Defin. 11. dello stesso titolo rafferma aver luogo ciò anche nel caso, che le usure per opera del Giudice fussero ridotte in sorte principale, da cui poi si pretendessero altre usure: *Non est simile*, egli scrisse, *quod si usuras, aliasve præstationes ob moram adjudicatas Judex ad certam, ut fit, quantitatem taxaverit, non idcirco ejus quantitatis aliæ usuræ ab eo tempore debebuntur, quasi nova sorte ex prioribus usuris conflata. Neque enim fieri potest, quin usuræ illæ priores, quæ ab initio accessiones fuerunt, tales quoque perpetuo maneant. Itaque aliter posito jure fieret, ut usurarum usuræ præstarentur, & consequenter accessiones accessionum. Quod ne eveniat districte, & expressim lege prohibitum est, ne qua ratione liceat unquam usuras in sortem redigere. Proinde non est quod quis dicat pro facto habendum id, quod nec expressa quidem conventione fieri potuisset, quamquam nec deerant, qui alias contra pronunciatum dicerent, quod ego vix sane credere poteram, probare vero nullo modo*. Io so, che alcuni han limitato questa regola ne' censi bullari, per i quali han creduto, che le terze allorchè son maturate non si reputano più come accessioni, ma come sorte principale; ma che che ne sia di tal dottrina, ch'io certamente non abbraccerei, ella non è applicabile al caso della nostra controversia, imperciocchè l' interessi surriferiti non sono terze di censi bullari, ma sono attrassi di fiscali, presidj fissi, ed altro, vale a dire, che sono veri interessi, li quali non si potevano convertire in sorte per partorire altro interesse.

Ma mi si replica che l' interessi suddetti non furono convertiti in sorte per produrre altri interessi, ma furono impiegati per darsi *in solutum*, & *pro soluto* la gabella suddetta, come ella fu data, vale a dire, che con li medesimi fu detta gabella comprata, sicchè il fruttato della stessa, seguita, e perfezionata detta dazione *in solutum*, non si considera più come interesse d' interesse, ma come frutto perveniente dell' istessa cosa comprata, o sia data *in solutum*, & *pro soluto*.

Una siffatta objezione dipende dall' esaminare se per l' interesse dovuto dar si potesse qualche cosa fruttifera *in solutum*, & *pro soluto*: Questa controversia è stata dottamente trattata da Leotardo nel suo *Tratt. de usuris*, nella *Quest.* 11., e nella *Quest.* 60. Io convengo, che per il cumolo di molti interessi possa vendersi, o darsi *in solutum* roba fruttifera, e convengo altresì,

sì, che il fruttato della stessa non si considera più come interesse d'interesse, ma come frutto della robba alienata. Ma il caso della nostra controversia non è questo, imperciocchè per darsi luogo a tutto ciò bisogna, che il debito dell'interessi stante la dazione *in solutum* fosse rimasto estinto, come convertito nella causa di compra, e dell'istessa dazione *in solutum*, ma quando il contratto così non rimase novato, in modo che restò in piedi la primiera obliganza, allora sì che il fruttato si reputa interesse d'interesse, e non frutto della cosa data *in solutum*, come scrisse il lodato Leotardo nella suddetta *Quest.* 60. nel *n.* 17. colle parole seguentino: *Dicam potius in censu ex pecunia ante debita constituto, nullam fieri conversionem ex una in aliam causam, sed pro debito cedi, & transferri jus percipiendi reditum annuum super re alterius: unde prius debitum proprie non novatur . . . Etenim is, qui pro pecunia debita jus census in alium transfert, non mutat causam obligationis in aliam*. Questo è il caso della nostra contesa; il credito suddetto di attrassi dal summentovato Duca non fu convertito colla suddetta pretesa dazione *in solutum* nella compra della gabella, perchè egli volle, e convenne, che il pericolo della medesima restasse a carico dell'Università suddetta, e che in qualunque evento, che mancasse la di lei rendita, restasse in piedi l'intero suo credito, onde l'annuale fruttato di detta gabella corrispose al credito d'interesse, e non al fruttato, che per la ragion di dominio dall'istessa cosa si percepisce.

Ma sia, come pretenda esso Duca, l'anzidetto contratto di dazione *in solutum*, non potrà egli unquemai sfuggire la gran difficoltà, che sorge dalla Prammatica XVIII. *de Administrat. Univers.*, promulgata l'anno 1650. colla quale fu ordinato, e prescritto, che *ipso facto* tutte le vendite, o dazioni *in solutum* de'corpi delle Università, fussero risolute, e che li compratori, li quali avessero pagato il prezzo effettivo, fussero rimasti creditori delle Università alla ragione del 5. per cento. Per effetto di questa legge dunque l'anzidetto Duca perde il dominio della summentovata gabella, e restò creditore dell'Università a ragione del 5. per cento relativamente al suo vero credito. E perciò si dovrebbe fare il conto del fruttato di detta gabella, affinchè il dippiù esattone, oltre l'importo di tale interesse, s'imputasse alla sorte principale dedotta la bonatenenza: Qual calcolo facendosi si vedrà, che non solamente siasi estinto il credito surriferito, ma che esso Duca sia debitore ad essa Università in somme ingenti; E questo è quanto ho potuto riflettere, sebbene debolmente, sulli meriti di questa importantissima contro-

versia